

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3851-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE DE ZULUETA)

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 1999

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**e dal Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica**

*(V. Stampato Camera n. 5594)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 marzo 1999*

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 7 del 1999 reca disposizioni urgenti per consentire all'Italia di partecipare agli interventi decisi dal Fondo monetario internazionale (FMI) per fare fronte a gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti.

Specificamente, l'articolo 1 consente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concedere garanzie per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e la copertura di eventuali rischi di cambio su linee di credito che la Banca d'Italia potrà attivare a favore di Paesi membri del Fondo monetario che, a causa di difficoltà finanziarie impreviste, si trovino nella necessità di richiedere risorse aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già messe a disposizione dal FMI. Le erogazioni del Tesoro a titolo di garanzie a fronte di questi crediti potranno arrivare al limite massimo di 2.500 miliardi di lire. È previsto anche che la concessione delle garanzie sia vincolata al rispetto degli impegni di risanamento economico, approvati dal FMI, da parte dei Paesi richiedenti.

Nel preambolo recante le motivazioni dell'emanazione del decreto-legge viene chiarito che ricorrono i presupposti di straordinaria necessità e urgenza, in quanto si tratta di consentire all'Italia di partecipare agli interventi del FMI per far fronte immediatamente alla grave crisi che aveva colpito il Brasile. Il meccanismo attivato per fare fronte a questa circostanza potrà

essere applicato ad altre situazioni analoghe.

L'urgenza dell'intervento e la mobilitazione dei principali Paesi aderenti al FMI, con l'attivazione di importanti linee di credito a favore del Brasile, non sono che l'ultimo segnale di una crisi a catena che ha contagiato i mercati mondiali nell'ultimo anno e mezzo. Da qui la conferma di una constatazione: che i governi dei Paesi più ricchi, e in particolare quelli del G7, non hanno saputo cogliere i primi segnali d'allarme in seguito alla prima grave crisi messicana, adottando tempestivamente nuove regole di gestione dei mercati globali collegati a centri più efficaci della valutazione dei rischi. Urge, infatti, un ripensamento del ruolo del Fondo monetario nel contesto di una riflessione su tutte le istituzioni di Bretton Woods. Il ripensamento sui modelli di sviluppo da applicare ai Paesi in transizione o in via di sviluppo, attualmente in corso in seno alla Banca Mondiale, non fa che confermare l'inefficacia di criteri di risanamento che prescindono dalla tutela della coesione sociale.

La Commissione, tutto ciò considerato, ritiene necessario convertire in legge il decreto, approvando il disegno di legge n. 3851 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

DE ZULUETA, *relatrice*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

9 marzo 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

9 marzo 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

## **DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—  
Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1999, N. 7

*All'articolo 1, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo».*

*Decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 20 del 26 gennaio 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi  
del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi  
finanziarie dei Paesi aderenti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare in via immediata la grave crisi finanziaria riguardante il Brasile, predisponendo peraltro uno strumento giuridico che consenta anche in analoghe situazioni, e secondo gli impegni internazionali dell'Italia, la tempestiva concessione della garanzia dello Stato ai prestiti erogati dalla Banca centrale per le esigenze di intervento dello stesso tipo nei confronti di altri Paesi aderenti al FMI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia)*

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del



TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti**

Articolo 1.

*(Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia)*

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verificino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire.

2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unità previsionali 3.1.2.17 «garanzie di cambio» e 3.2.2.2 «garanzie dello Stato», iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

#### Articolo 2.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verificano circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire **quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo.**

*2. Identico.*

